



DISPOSIZIONE N°1 DEL 16/01/2017

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E LA DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA R.G. N. 552/201 – RETTIFICA AFFIDAMENTO INCARICO PER ERRORE MATERIALE.

L'Amministratore Unico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.,

Richiamata

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005 con cui il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, che trova applicazione dal 04.01.2012;

precisando che:

- SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
- SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;

richiamata la deliberazione consiliare n.21 del 30.4.2015, con la quale:

- è stato approvato il Piano industriale 2015-2019 (all.B al provvedimento);
- è stato approvato il documento intitolato Modifica del piano concordatario (all.C al provvedimento);

dato atto che:

- la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014);



- in data 31.5.2015 SGP ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
- con decreto prot. SGP n. 7663 del 28/12/2015, il Tribunale di Modena ha omologato il concordato preventivo di continuità aziendale;

Premesso che

- con propria disposizione n°99 del 13/06/2016, ai sensi dell'art. 21-quinques della L.241/90 e ss.mm.ii., si è proceduto revoca della gara d'appalto integrato per la realizzazione di un immobile da destinare a nuova sede del corpo di Polizia Municipale e della Croce rossa Italiana sez di Sassuolo indetta con disposizione n°108 del 02/09/2011, degli atti connessi e conseguenti ivi compresa la disposizione di aggiudicazione definitiva n° 37/2012, per le ragioni di pubblico interesse ivi riportate;
- in data 19/06/2016, prot. 1671, della citata disposizione e relativo allegato è stata data comunicazione alla ditta mandataria dell'ATI, costituita da Baschieri Costruzioni s.r.l. mandataria e R.B.Impianti s.r.l., mandante;
- in data 18/09/2016 prot. 4263 è stato acquisito agli atti il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia Romagna - R.G. n. 552/201, con cui la ditta Baschieri s.r.l. in qualità di mandataria dell'ATI costituita con RB Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Briotti Stefano e Nicola Marcone, ha promosso ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna nei confronti di SGP s.r. e del Comune di Sassuolo, per l'annullamento dell'atto di revoca e per avere riconosciuto il diritto al risarcimento di un ipotetico danno subito, quantificato in €1.415.110,55;
- Con disposizione n°140 del 26/09/2016, a firma dell'Amministratore Unico, è stata indetta la procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico in oggetto ed approvato il relativo avviso pubblico;
- in data 26/06/2016 è stato pubblicato l'avviso di cui alla suddetta disposizione, prot.n°5714 per l'affidamento dell'incarico di avvocato esperto per complessivi € **16.727,35** oltre IVA, su cui ogni candidato dovrà formulare la propria offerta in ribasso, entro e non oltre il 06/10/2016;

richiamata la propria disposizione n°145/2016, con la quale, in seguito alla valutazione delle candidature pervenute, è stato affidato l'incarico all'avv. Guido Romanelli di Roma;

preso atto che, da un controllo effettuato nel programma del protocollo ufficiale di SGP, è risultato che dalla PEC prot. 5878/2016, inviata dall'Avv. Saracco Gianni Maria di Torino, non era stato stampato (e pertanto non presente nel fascicolo della procedura) uno degli allegati all'istanza di partecipazione contenente l'indicazione delle esperienze maturate relativamente alla difesa in giudizio di Pubbliche Amministrazioni e Società pubbliche, come richiesto dall'avviso;

ricordato che dalla documentazione esaminata in sede di valutazione delle istanze pervenute risultava erroneamente che:

- l'Avv. Saracco aveva indicato esclusivamente incarichi espletati in sede stragiudiziale ed aveva offerto uno sconto del 30% sulla tariffa posta a base di trattativa, pertanto, secondo le indicazioni dell'avviso, venivano assegnati n°30 punti;
- l'Avv. Romanelli aveva indicato n°99 incarichi di difesa in giudizio di pubbliche amministrazioni, ed aveva offerto uno sconto del 22%, secondo le indicazioni dello schema relativo all'assegnazione dei punteggi vengono assegnati n°220punti (99 x 2= 198 + 22);

accertato che l'allegato, non esaminato e valutato in sede di espletamento della procedura, riporta in effetti n°393 incarichi di difesa in giudizio presso vari Tribunali Regionali e Consiglio di



Stato e che secondo le indicazioni riportate nell'avviso prot. 5715/2016, in relazione all'assegnazione del punteggio, l'avv. Saracco ha in effetti totalizzato un punteggio complessivo pari a 816 punti (393 x 2 + 30 x offerta economica);

preso atto dell'errore (del tutto involontario) si ritiene di procedere all'annullamento della disposizione n°145/2016 e di conseguenza alla revoca dell'affidamento dell'incarico in oggetto all'Avv. Guido Romanelli;

ritenuto che qualora risultino colpiti da un vizio di illegittimità originaria, l'amministrazione committente può, in sede di riesame dell'atto, ossia nell'espletamento di un procedimento di secondo grado volto alla cura del medesimo interesse cui era rivolto l'atto riesaminato, provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione;

ricordato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta "un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica qualora vengano in evidenza vizi determinanti per l'individuazione del contraente" ovvero in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione (determinazione n°17/2002 dell'Autorità dei Lavori pubblici, ora ANAC);

considerato con specifico riferimento al caso in oggetto, che non si può che aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "l'aver pretermesso per mero errore materiale, l'esame della documentazione di un partecipante alla gara, non comporta l'onere di ripetere l'intera gara previo annullamento, ma di riprendere il procedimento dal punto in cui si verificato l'errore" (Consiglio di Stato sez V 11.5.2006 n°2612);

valutato, alla luce dei controlli effettuati e delle conseguenti obiettive nuove valutazioni che, in ossequio alle prescrizioni riportate nel suddetto avviso prot.5715/2016, il legittimo affidatario dell'incarico è l'avv. Saracco Gianni Maria e che pertanto è necessario procedere all'annullamento della disposizione n°145/2016 e di conseguenza alla revoca dell'affidamento dell'incarico all'avv. Guido Romanelli, avvenuto per mero errore materiale;

ritenuto di non procedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento al professionista interessato dalla revoca dell'aggiudicazione, atteso che l'avviso d'avvio del procedimento amministrativo previsto dall'art.7 della Legge 241/90, mirato a consentire al destinatario dell'atto conclusivo la partecipazione alla procedura stessa, in questo caso, per le ragioni obiettive risultanti dai documenti in atti, non condurrebbe a determinazioni diverse (articolo 21-octies, comma 2, secondo periodo);

quanto sopra ritenuto e premesso

DISPONE

1. di annullare, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la disposizione n°145/2016, con conseguente revoca dell'affidamento dell'incarico all'avv. Guido Romanelli, in quanto viziato da errore materiale;
2. di affidare, in conseguenza della determinazione di cui al precedente punto sub 1), l'incarico per la difesa in giudizio per il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia Romagna R.G. n. 552/201 all'avv. Gianni Maria Saracco con sede in Torino, Corso re Umberto, 65- cod. Fisc. SRCGNM61C21F902W, l'importo di € 11.709,14 oltre IVA;



3. di trasmettere la presente disposizione ai professionisti interessati, ai sensi della Legge 241/90;
4. di stabilire che la formalizzazione dell'incarico avverrà, con apposito disciplinare, ;
5. di dare atto che la spesa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante a € 11.709,14 oltre IVA è prevista nel Business Plan 2017 della Società SGP – al conto 05.01.03.50.01.01 "prestazione di terzi";
6. di dare atto che l'onorario sarà liquidato, previa verifica dell'esatta esecuzione delle prestazioni effettuate;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è il sottoscritto Amministratore unico;
8. di dare atto che ai sensi della determinazione n°4/2011, par.3.12, dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;
7. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012 e D. e del D.Lgs. 14/03/2013 n°33;

L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. CORRADO CAVALLINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
STEFANIA FORTE

Fonte



Allegato alla Disposizione n. 145 del 30/11/2016

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E LA DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA R.G. N. 552/201 – AFFIDAMENTO INCARICO.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito al provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Amministratore Unico appone il visto di regolarità tecnica e contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa.

L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. CORRADO CAVALLINI

data



Città di
Sassuolo

